



REGIONE DEL VENETO

ACCORDO  
TRA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
E  
REGIONE VENETO

*“CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DENOMINATA SIEL (SISTEMA INFORMATIVO ELETTORALE) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO”*





REGIONE DEL VENETO

L'anno 20XX, il giorno XX del mese di XXXXXXX

TRA

Il Ministero dell'interno, rappresentato dal Direttore Centrale per i Servizi Elettorali Prefetto dott.ssa Caterina Amato;

E

La Regione Veneto, rappresentata dal XX dott. AAAAA BBBB;

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la Legge Regionale 5/2012 successivamente modificata ed integrata con la Legge Regionale 19/2018;
- la Regione Veneto ha chiesto al Ministro dell'interno la collaborazione tecnico organizzativa per la gestione del procedimento connesso alle prossime elezioni regionali con la possibilità di utilizzare il Sistema Informativo Elettorale (SIEL);
- il Gabinetto del Ministro, con nota XXX Uff. V - Affari Territoriali del GG MM AAAA, ha invitato la Direzione centrale per i servizi elettorali ad un approfondimento tecnico in merito alla proposta della Regione Veneto ai fini della cooperazione tecnico-organizzativa e gestionale del procedimento elettorale per le consultazioni regionali;
- la Direzione centrale per i servizi elettorali è titolare del Sistema informativo elettorale, denominato "SIEL", per la gestione informatica delle consultazioni elettorali, compresa l'acquisizione e la diffusione dei risultati elettorali ufficiosi attraverso le Prefetture;
- la Regione Veneto ha stipulato apposito accordo per l'utilizzo del SIEL per la gestione delle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015;
- nel medesimo accordo era previsto, all'articolo 8, che il Sistema, così come modificato ed integrato secondo le previsioni della legge regionale n. 5/2012 e ss.mm., sarebbe stato rimesso a disposizione della Regione, a titolo gratuito e non esclusivo, per le proprie esigenze elettorali, salva la facoltà del Ministero di modificare, successivamente alla gestione dell'evento elettorale e con oneri a proprio carico, la componente software così come adattata dalla Regione del Veneto, qualora ritenuto necessario ai fini della manutenzione adeguativo-evolutiva del Sistema informativo SIEL;

2





REGIONE DEL VENETO

- le modifiche introdotte dalla Legge regionale 19/2018 impongono un'ulteriore adeguamento del software;
- il SIEL è stato sviluppato per soddisfare le esigenze funzionali del Ministero dell'interno che ne ha acquisito il diritto di proprietà per poterne disporre liberamente per fini istituzionali;

## VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 4 gennaio 2005, concernente "Risparmio e razionalizzazione dei processi operativi";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";

tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

## Articolo 1

## (Oggetto)

Il Ministero dell'interno concede alla Regione Veneto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e con le modalità di seguito indicate, il diritto di utilizzare tutti i servizi resi disponibili dal Sistema informativo elettorale denominato "SIEL", ospitati presso l'infrastruttura tecnologica del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Il Ministero assicura la gestione del SIEL, personalizzato secondo le esigenze espresse dalla Regione Veneto, attraverso la struttura tecnica dell'Ufficio IV – Servizi informatici elettorali della Direzione centrale per i servizi elettorali del citato Dipartimento, ai fini dell'elaborazione e della pubblicazione dei dati elettorali ufficiosi sia nel sito del Ministero dell'interno, che della relativa APP Mobi-





REGIONE DEL VENETO

le e della trasmissione dei dati verso la Regione del Veneto per la pubblicazione degli stessi nel sito regionale.

## Articolo 2

(Utilizzo del SIEL)

Il Ministero concede alla Regione Veneto l'utilizzo di tutti i servizi erogati dal SIEL e mette a disposizione, in formato elettronico, contestualmente alla firma del presente atto, tutta la documentazione tecnica e funzionale, ai fini della personalizzazione di cui all'art. 3.

## Articolo 3

(Personalizzazione del software)

La personalizzazione del SIEL sulla base delle necessità della Regione Veneto è effettuata per il tramite del Fornitore individuato dal Ministero che ne fornisce i dati identificativi alla Regione Veneto via PEC.

Il Ministero dichiara che il Fornitore di cui sopra è l'unico legittimato, in quanto già aggiudicatario di apposita procedura aperta indetta dal Ministero dell'interno il 3 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 163/2006, ad intervenire sul SIEL al fine di assicurare le seguenti fasi ed attività:

### Fase 1

- adeguamento gestione eventi elettorali;
- adeguamento casi d'uso procedura elettorale;
- adeguamento sottosistemi diffusione dati elettorali (DDE e SEAS);
- adeguamento riparto seggi;

### Fase 2

- test di performance di sistema;
- assistenza evento elettorale.

Il Ministero coordina le attività del Fornitore al fine di assicurare alla Regione Veneto l'esecuzione ed il completamento delle fasi ed attività sopra indicate. La fase di analisi, compresa la corretta interpretazione ed attuazione della normativa regionale e la predisposizione dei casi di test, con particolare riguardo alla funzionalità del riparto seggi, rientrano nella specifica competenza della Regione Veneto.





REGIONE DEL VENETO

## Articolo 4

(Titolarità del SIEL)

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, utilizzazione e di sfruttamento economico del SIEL, comprese le modifiche apportate per adeguarlo alla normativa della Regione Veneto, oggetto del presente Accordo, rimangono in via esclusiva al Ministero.

## Articolo 5

(Brevetti, diritti di autore, proprietà intellettuale)

Il Ministero dichiara che il SIEL concesso in uso è di esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto il Ministero concedente manleva e tiene indenne la Regione Veneto da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchi e/o di brevetti italiani e stranieri sul SIEL.

La Regione Veneto prende atto che il SIEL è protetto dal diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

## Articolo 6

(Responsabilità)

Attraverso l'attività di coordinamento esercitata dal Ministero dell'interno nei confronti del Fornitore di cui all'art. 3, lo stesso Ministero garantisce le operazioni di sviluppo e l'implementazione delle personalizzazioni necessarie al SIEL, ferma restando l'attività di collaudo a cui parteciperanno uno o più incaricati della Regione Veneto.

Il Ministero garantisce che l'erogazione dei servizi del SIEL avvenga con i medesimi livelli di servizio - Service Level Agreement - applicati ad analoghe consultazioni elettorali.

Il Ministero adotta preventive misure di sicurezza per assicurare il corretto funzionamento della piattaforma SIEL, al fine di evitare eventuali malfunzionamenti o alterazioni del sistema o dei dati in esso ospitati.





REGIONE DEL VENETO

La Regione Veneto assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del SIEL eseguiti dalla Regione stessa e realizzati per il tramite del Fornitore del Ministero dell'interno, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui.

#### Articolo 7

(Nuova versione del software)

Resta sin d'ora convenuto che il SIEL, modificato e integrato secondo le previsioni della Legge Regionale n. 5/2012, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 19/2018 sarà rimesso a disposizione della Regione Veneto, a titolo gratuito e non esclusivo, per le proprie esigenze elettorali.

Il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di modificare, successivamente alla gestione dell'evento elettorale e con oneri a proprio carico, la componente software così come adattata dalla Regione Veneto, qualora ritenuto necessario ai fini della manutenzione adeguativo-evolutiva del SIEL.

#### Articolo 8

(Costi)

La Regione Veneto si farà carico di tutti gli oneri connessi alla personalizzazione e relativa gestione del SIEL, ivi compresi gli oneri per le attività di cui alla Fase 2 del comma 2 dell'art. 3, anche attraverso l'affidamento al Fornitore indicato dal Ministero, delle attività necessarie per l'adeguamento della piattaforma SIEL alla Legge Regionale.

L'entità della spesa, per singole voci di prezzo, non potrà essere superiore all'elenco dei prezzi unitari applicato dal Fornitore al contratto stipulato con il Ministero.

#### Articolo 9

(Riservatezza)

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

#### Articolo 10





REGIONE DEL VENETO

(Durata ed effetti)

Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione e si esauriscono a conclusione delle operazioni elettorali citate nelle premesse nel presente accordo.

per IL MINISTERO DELL'INTERNO

Caterina Amato

per LA REGIONE VENETO

XXXXXXXXXX

